



DIR. SULL. URB.

URBAN LAB.

URBAN LAB - PIANIFICAZIONE
PRESA IN CARICO 14 MAG. 2012
FASC. N° 73

783

AL COMUNE DI GENOVA
OSSERVAZIONI

del Signor GIORGIO SEGALERBA, nato a

in relazione al **Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale di Genova, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 7/12/11 n. 92.**



Il sottoscritto è comproprietario di terreni siti nel Comune di Genova, Municipio III Bassa Val Bisagno, in fregio alla Via Masina, censiti al Catasto Terreni di Genova - Sezione 1, foglio 40, mappali 443, 474, 490 e 575.

L'art. 17 delle "Norme generali" del Progetto Preliminare di P.U.C. (Disciplina di settore e limiti all'attività edilizia) al punto 1 (*Norme tecniche per la realizzazione di parcheggi*) prevede che *"La realizzazione di parcheggi, in struttura, in sottosuolo o fuori terra, pubblici, privati e pertinenziali, è soggetta alle condizioni stabilite nella disciplina dei singoli Ambiti e Distretti e alle seguenti disposizioni: - non devono essere interessate aree verdi: strutturate, con assetti agricoli o naturali significativi, o con accentuata pendenza (superiore a 50%); - devono essere utilizzate aree già impermeabilizzate, ad eccezione dei soli parcheggi pertinenziali, per i quali, limitatamente alle quote minime prescritte, si dovrà far uso di aree già impermeabilizzate solo in caso di disponibilità;....."*.

Il punto 1 dell'art. 17 non risulta di facile lettura ma si può ritenere che il riferimento alle *"aree già impermeabilizzate"* comporti il divieto di realizzare autorimesse in terreni attualmente liberi da costruzioni o privi di pavimentazione anche se tali terreni sono compresi in mezzo ad aree completamente costruite e impermeabilizzate: in base alla suddetta norma non potrebbe essere realizzato il parcheggio che il sottoscritto intendeva realizzare nel terreno di sua proprietà.

Ma la norma sopra richiamata risulta palesemente illogica: si può ritenere che essa abbia la finalità di mantenere la permeabilità del suolo per motivi di carattere idrogeologico, tuttavia è evidente che in zone quasi completamente costruite (e impermeabilizzate) non è certamente possibile confidare sulla permeabilità di una piccola area per garantire la sicurezza di un versante o di un bacino imbrifero; al contrario, la permeabilità di un'area circondata da zone impermeabili (costruite in epoche in cui noi si prestava particolare attenzione alle conseguenze dell'edificazione sul territorio), determina il rischio di frane o dissesti in conseguenza della incontrollata interazione tra le zone con diversa permeabilità.

E, d'altra parte, se sussistessero effettive ragioni di tutela idrogeologica, sarebbe assurdo consentire la realizzazione dei *"parcheggi pertinenziali"*, come sembrerebbe permettere la norma

Ma un'efficace tutela del suolo nelle zone già densamente costruite

non si ottiene vietando la realizzazione di una particolare tipologia di parcheggi per mantenere permeabili piccole parti di territorio, collocate casualmente a macchia di leopardo. La si ottiene imponendo, in occasione della costruzione di qualsiasi tipo di edificio, la predisposizione di seri studi geologici che diano conto della regimazione delle acque sia nel terreno oggetto dell'intervento sia in quelli limitrofi e imponendo la realizzazione di interventi migliorativi dell'assetto idrogeologico (col risultato di eliminare le criticità che indubbiamente oggi sussistono).

Si confida che codesta Amministrazione voglia modificare, nel senso sopra indicato, l'art. 17 n. 1 delle "Norme generali" del Progetto Preliminare di P.U.C.

Con osservanza

Genova 07/05/2012

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Delella', written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the date.